LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— 1 —

(N. 1426)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4º Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 21 marzo 1956 (V. Stampato N. **1535**)

d'iniziativa dei Deputati RIVA, DE' COCCI, COLITTO e CHIARAMELLO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1956

Proroga delle agevolazioni in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi per il periodo di anni dieci, prorogate per un periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1949, con legge 4 novembre 1947, n. 1456, e successivamente per un ulteriore periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1954, con legge 11 aprile 1950, n. 207, hanno nuovamente effetto dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1959.